



(Allegato 2)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
D.G.R. n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024
Bando INTERVENTO B – FORME ASSOCIATE
periodo 1 luglio 2024 – 30 giugno 2025
(Azioni B1, B2, B5)

1. Descrizione generale dell'Intervento

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768, così come modificato dal Decreto 278467 del 30 giugno 2023, ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura -Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.47- 6393 del 28 dicembre 2022, così come modificata dalla D.G.R n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023 e n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. Beneficiari - chi può presentare la domanda di sostegno

Possono accedere alla concessione dei contributi per le azioni di cui alla tabella sottostante (paragrafo n. 4) le Forme associate che rispettano i seguenti requisiti, come già definiti nel Regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell'apicoltura.", approvato con D.G.R. del 30 luglio 2021 n. 33-3646:

- essere costituite con atto pubblico;
- avere una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il voto pro capite;
- rappresentare almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se con sede

- legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
- rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
 - operare in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;
 - dimostrare di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
 - avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.

3. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di UNA domanda di aiuto per ciascun intervento. Pertanto: le forme associate potranno presentare UNA domanda di aiuto per ciascuno degli interventi di cui è costituito il sottoprogramma quinquennale regionale (A, B e F).

4. Dotazione finanziaria relativa a interventi e azioni e limiti di spesa

L'intero INTERVENTO B "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali", articolato nelle azioni b.1, b.2, e b.5 viene finanziato per per il periodo 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025, come da sottostante tabella.

Tale intervento è volto a favorire la crescita delle aziende apistiche e delle forme associate operanti in Piemonte.

L'articolazione, per le forme associate, del contributo disponibile tra le varie azioni, come da D.G.R. n. 66 - 8682 del 27 maggio 2024, è il seguente:

INTERVENTO B		
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO *
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	169.919,17	75%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	60.425,80	75%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati		75%

b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo		75%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	109.947,70	75%

*Contributo: come previsto dal D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 per le forme associate.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

Per la medesima azione non è consentito presentare domanda sia come singola azienda apistica sia come partner per il tramite delle forme associate. Qualora si verifichi tale fattispecie non sarà ritenuta ammissibile la domanda presentata come singola azienda apistica.

Per quanto riguarda le forme associate l'intero importo disponibile pari a € 340.292,67 verrà ripartito sulla base dei Criteri di riparto presenti al successivo punto 5.

In seguito alla chiusura dei bandi e fino all'atto di liquidazione, potranno essere effettuate rimodulazioni delle eventuali risorse finanziarie rese disponibili; tali rimodulazioni verranno effettuate in maniera proporzionale tra tutte le azioni che manifestano maggiori richieste finanziarie rispetto alle rispettive dotazioni, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse previste nel sottoprogramma.

5. Criteri per il riparto del contributo

Al fine di ripartire tra i richiedenti gli importi disponibili per l'intervento B, si procede suddividendo tali importi di contributo assegnato sulla base dei seguenti criteri e loro ponderazione:

- 40% sulla base del numero delle aziende apistiche con P.IVA associati ai richiedenti;
- 20% sulla base del numero degli apicoltori senza P.IVA associati ai richiedenti;
- 40% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche e degli apicoltori associati ai richiedenti (non saranno conteggiati i nuclei).

I dati utilizzati per il riparto verranno estrapolati dalla BDN apistica (https://www.vetinfo.it/j6_apicoltura/welcome) e saranno quelli relativi al Censimento apistico nazionale del 2023. I soggetti dovranno presentare, unitamente alla domanda di aiuto e agli altri allegati richiesti, **l'elenco degli associati** corredato dalla **denominazione, dal codice aziendale e CUA**.

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione del contributo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione lineare, ovvero in misura proporzionale, per tutti).

6. Costi non ammissibili a finanziamento

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "RILASCIATA" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA, eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari ed a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione, (non rientrano in tale eccezione i soggetti imprenditori agricoli in regime di esonero, regime speciale in compensazione, forfettari), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile, presentando un' attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o da un revisore dei conti);
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;

- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

(*) Le spese generali **possono essere ammissibili fino al 5% del totale della spesa ammessa**: fino al 2% non devono essere documentate, superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

7. Azioni e acquisti ammessi a finanziamento

Per quanto riguarda l'acquisto dei beni da parte delle forme associate, al fine della successiva distribuzione ai propri associati, come previsto all'art. 5 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, l'importo richiesto dalla forma associata all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa sostenuta (risultante in fattura) per l'acquisto del bene/servizio ed il contributo pubblico ricevuto.

I singoli apicoltori a cui verranno distribuiti dei materiali di cui all'art.5, comma 2 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022 potranno ricevere i beni solo per il tramite di UNA forma associata.

Per le azioni B1, B2, e B5 la domanda di aiuto deve essere accompagnata da **tre preventivi di spesa**.

Si precisa che i tre preventivi devono risultare confrontabili, ossia presentare le medesime voci di spesa. I preventivi di spesa (per beni/attrezzature o acquisizioni di servizi) devono essere rilasciati da fornitori diversi e riportare in modo dettagliato l'oggetto della fornitura e le caratteristiche del bene/servizio. Deve essere inserito in domanda di aiuto il preventivo che presenta l'importo inferiore.

Per i beni e le attrezzature per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare in una relazione tecnica i motivi della scelta del bene e dell'unicità del preventivo proposto. Solo in tale caso è necessario che il beneficiario fornisca nella relazione tecnica elementi a motivazione della scelta.

UTILIZZARE L'ALLEGATO "RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA DOMANDA DI AIUTO SETTORE APICOLTURA Reg. 2115/2021 - Annualità 2024-2025" disponibile

nella pagina del bando -in formato editabile- per la compilazione dei preventivi di spesa.

Ai sensi del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente bando e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in:

- **un** anno per il materiale biologico (azione b.3);
- **tre** anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico.

Tutti i beni materiali il cui uso ed utilità economica non si esauriscono entro l'anno, dovranno essere identificati con un **contrassegno indelebile e non asportabile** che riporti l'anno di finanziamento (2024-25), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie e sue componenti (es. telaini), un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dall'ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014), con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Azione B1 - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

1. Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete;
2. Acquisto di attrezzatura scanner per il conteggio delle varroe;
3. Sterilizzazione/disinfezione delle arnie ed attrezzature apistiche, che si articola in:
 - acquisto di attrezzature per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
 - servizio effettuato da terzi per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
4. Acquisto di presidi sanitari veterinari;

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di presidi sanitari ammessi dalla legislazione vigente per la lotta alle malattie dell'alveare, previa acquisizione dei 3 preventivi di spesa di cui alla parte introduttiva del corrente paragrafo 7. L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati.

L'apicoltore è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006.

Le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il distributore e l'apicoltore e dovranno fornire a rendiconto l'elenco degli apicoltori beneficiari (CUAA, ragione sociale, numero alveari interessati dalla misura di aiuto, indicazione dell'indirizzo PEC, proprio o di terzi delegati, es. CAA), indicando per ciascuno di essi tipologia e numero di presidi sanitari acquistati e distribuiti. Non è possibile fornire la PEC dell'Associazione.

L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati, e gli stessi verranno consegnati agli apicoltori e da questi impiegati nelle proprie arnie.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna o vendita all'apicoltore da parte del canale autorizzato, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per ciascuna fattura nei confronti degli apicoltori acquirenti.

Nel caso di ritiro diretto da parte dell'apicoltore dei presidi sanitari presso i recapiti o la sede della forma associata sarà sufficiente la sola fattura.

Nella fattura deve essere specificato il nominativo del socio assegnatario e la destinazione del bene o attrezzatura consegnata al socio assegnatario, riportando la dicitura: "Reg. 2021/2015 - anno 2024-2025".

Il servizio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà essere erogato anche ai produttori non soci che ne dovessero fare richiesta.

	<u>Spesa massima ammissibile per le singole aziende apistiche</u>
PRESIDI SANITARI	Euro 10.000,00 per alveari trattati/apicoltore
	Euro 10,00 per alveare

Azione B2 – Prevenzione avversità climatiche

Acquisto di:

1. sistemi di alert;
2. centraline;
3. sistemi di monitoraggio agrometeorologico;
4. attrezzature e software per il monitoraggio da remoto degli apiari.

Le attrezzature riguardano strumenti di avvertimento e supporto decisionale (DSS) capaci di fornire informazioni sullo stato generale delle famiglie, delle produzioni e dell'ambiente circostante agli apiari nelle aree in cui operano gli apicoltori, ottimizzare i tempi e i costi di

gestione degli apiari, migliorare la qualità del lavoro dell'apicoltore, favorire una più efficace gestione della salute degli alveari, ed il controllo geolocalizzato da remoto degli alveari anche contro i furti. Le spese sono inerenti all'acquisto o fruizione (abbonamenti) delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse.

Azione B5 - Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Acquisto di:

1. attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software) per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
2. attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Ad esempio:

- acquisti di macchine e attrezzature relativi a processi di estrazione;
- conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale (DPI);
- sistemi di raffrescamento fissi;
- telaini;
- melari.

Nel caso di acquisto di recipienti (latte, fusti ecc...) e materiale vario per il confezionamento il bene dovrà permanere in azienda per i 3 anni di vincolo di destinazione.

Non è ammissibile l'attrezzatura il cui uso è ritenuto generico e non specifico per il miglioramento dell'attività dell'apicoltore (es. trincia e decespugliatore ecc.).

Si precisa che per poter acquistare beni di cui al punto 2 (conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare) è necessario possedere un proprio laboratorio oppure dimostrare la disponibilità d'uso esclusivo del laboratorio in virtù di un contratto di comodato o affitto la cui validità temporale sia pari ad almeno tre anni dalla data di effettiva acquisizione dei beni acquistati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

DEMARCAZIONE con SRD 01 “Investimenti competitività”: è assicurata dalla non ammissibilità, nel bando SRD 01 (D.D. n. 79/A1707C del 31 gennaio 2024), delle spese relative agli investimenti nel settore apistico.

8. Modalità di presentazione delle domande di aiuto e documentazione da allegare

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio “**Presentazione domanda di aiuto miele 2025**” come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA “**Presentazione domanda di aiuto miele 2025 – Manuale utente v-1.0.pdf**” (*) è reperibile nel portale SIAN (portale classico), al seguente percorso di pubblicazione: Utilità/Download/Download documentazione/Manuali.

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore “MIELE” e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una delega, da parte del Rappresentante legale, a un Utente qualificato delegato (un soggetto in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian), seguendo le indicazioni operative riportate nel Manuale Utente nella sezione 2.2.13 “Quadro C – Dichiarazioni d'impegno di un soggetto Delegato”.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 10 giugno 2024 fino al 10 settembre 2024.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER J68H24000520007 e della dicitura “Reg. 2115/2021 - Anno 2024-2025”** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di “Approvazione della graduatoria, delle domande e riparto del contributo massimo concedibile.” In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comu-

1 (*) Rimane a cura del richiedente la Domanda di aiuto, attenersi alle modalità di presentazione informatica della domanda, in linea e ai sensi del citato Manuale Utente di AGEA.

nicato via PEC ad ogni singolo beneficiario - la cui domanda è stata individuata come finanziabile - il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

I beneficiari che sono risultati in posizione finanziabile nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria, possono proseguire con l'utilizzo del CUP MASTER finché non ricevono la PEC con la comunicazione del CUP personale.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo e **il fornitore, in fase di rilascio, inserisce la dicitura "Reg. 2115/2021 - Anno 2024-2025" e CUP (master o personale)**.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del "QUADRO C - Nuovo allegato" della procedura informatica SIAN (punto 2.2.14 del Manuale) è necessario allegare:

- atto costitutivo della forma associata;
- statuto della forma associata;
- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo, in formato .pdf, corredato dalla **denominazione, dal codice aziendale e CUA**, specificando in un campo apposito i soci con partita IVA (P) e senza partita IVA (A), **provincia** di appartenenza, aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità 2023, e relativo numero di alveari allevati); lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato Excel, per e-mail, semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it , rodolfo.marliani@regione.piemonte.it ;
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- relazione tecnica riguardante il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione e riguardante struttura operativa e personale tecnico;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- attestazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti;

- documentazione comprovante i requisiti descritti al punto 5) relativi il personale tecnico operante nell'ambito dell'azione a.2.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che gli investimenti che si intendono effettuare non rappresentano interventi di mera sostituzione (che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. 126/2022).

- RELAZIONE TECNICA, allegata alla domanda di aiuto, in cui devono essere descritti, per ciascuna tipologia di azione, gli obiettivi, le tipologie di attività e investimenti previsti e le modalità di svolgimento, con indicazione del numero potenziale di apicoltori beneficiari, evidenziando che **non si tratta di interventi di mera sostituzione** (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

Le forme associate, a RENDICONTO, devono fornire l'elenco degli apicoltori a cui hanno distribuito il materiale di cui al comma 2, articolo 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non finanziabili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. Termini per la realizzazione degli interventi e presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il **20 giugno 2025** attraverso il portale SIAN servizio "Presentazione domanda di pagamento miele 2025" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Presentazione domanda pagamento miele 2024 – Manuale utente v 1-0.pdf" (*)² o da una versione successiva che sarà messa a disposizione da AGEA".

All'interno del "QUADRO E – Nuova altra documentazione da allegare" della procedura informatica SIAN (punto 2.2.19 del Manuale 2024) per le forme associate è necessario allegare:

2 (*) Rimane a cura del richiedente la Domanda di pagamento, attenersi alle modalità di presentazione informatica della domanda, in linea e ai sensi del citato Manuale Utente di AGEA.

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- Dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti previste da normative unionali, nazionali e regionali;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.
- ELENCO (formato .xls), articolato per misura di aiuto, degli apicoltori beneficiari (CUAA, ragione sociale, numero alveari interessati dalla misura di aiuto, indicazione dell'indirizzo PEC, proprio o di terzi delegati, es. CAA), indicando per ciascuno di essi tipologia e numero di presidi sanitari acquistati e distribuiti. Non è possibile fornire la PEC dell'Associazione.
- FOTO GEOREFERENZIATA effettuata presso la sede legale dell'apicoltore delle attrezzature distribuite (ECCEZION FATTA per i presidi sanitari veterinari, azione B1.4)
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al **punto 7**)

Fornire inoltre l'elenco degli apicoltori che hanno usufruito delle azioni o del servizio svolto collettivamente dalle forme associate nell'ambito di ciascuna azione, inclusi i trattamenti, il numero di alveari trattati nell'ambito dell'azione B₁ – punto 3 (sterilizzazione/disinfezione) e punto 4 (presidi sanitari), nonché il numero di alveari beneficiari, per singolo apicoltore partecipante, delle azioni B₂ e B₅.

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della "D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione" o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 428817 del 25 agosto 2023), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

10. Documentazione e informazioni rese con la domanda di pagamento

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile e non asportabile** che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (2024-2025) e la provincia di appartenenza.

Nel caso di acquisto delle arnie, sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Al momento della domanda di pagamento deve essere fornita una **fotografia georeferenziata** (coordinate GPS) dei beni acquistati, eseguita dopo la collocazione dei beni presso le rispettive aziende apistiche beneficiarie finali.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

11. Procedimenti e termini del procedimento

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta re-

gionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621.” che ha aggiornato i termini dei procedimenti di cui alla D.G.R. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022 e sono i seguenti:

- Il procedimento amministrativo “Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili/finanziabili presentate dalle Forme associate nell’ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027”
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall’avvio del procedimento;

- Il procedimento amministrativo “Istruttoria delle domande di pagamento presentate dalle Forme associate nell’ambito degli interventi previsti dal Sottoprogramma Regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027”
 - Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento;;
 - Provvedimento finale: attestazione di avvenuta registrazione dell’esito dell’istruttoria sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall’avvio del procedimento;

- Il procedimento “Approvazione dell’elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell’ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027”
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo all’inserimento informatico dell’esito dell’istruttoria sul Sistema informativo agricolo nazionale SIAN e dalla ricezione dell’elenco di liquidazione delle domande istruite dal Settore competente;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco di liquidazione;
 - Termine finale del procedimento: 30 giorni dall’avvio del procedimento (oppure altro termine, qualora stabilito dall’organismo pagatore nazionale Agea).

Tali termini dovranno comunque rispettare le tempistiche previste dalle ultime Istruzioni Operative disponibili di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno all’istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l’esatta spesa ammessa e l’importo del contributo.

Entro il 15 settembre della campagna di riferimento gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad AGEA in seguito all'ultimazione dell'istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

12. Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

Agli interessati è riconosciuto il diritto all'accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 79/2023 di AGEA OP.

13. Rinuncia all'aiuto

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite l'applicativo del SIAN di gestione della Domanda di aiuto 2024-25, la **rinuncia totale** alla domanda presentata ed al conseguente contributo, entro il **15 marzo 2025**. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.

In caso di **rinuncia parziale** (rinuncia ad una o più azioni o loro rideterminazione in un importo inferiore), invece, il beneficiario può comunicarla formalmente ed unicamente tramite PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it), entro il **15 marzo 2025**. La rinuncia parziale comporta la conseguente riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

14. Penalità

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori singoli o associati destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (Fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

- a) Rinuncia totale/parziale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi.
- b) Acquisto da parte dei beneficiari di attrezzature di valore inferiore **all'80%** (accertata in fase di rendicontazione) della spesa ammessa (importi dei preventivi scelti sulla singola azione) senza adeguata e comprovata giustificazione scritta da inviarsi entro la data del 15 marzo della campagna di riferimento: riduzione del contributo ammesso di un importo pari al 20%.

Esempio:

- Spesa ammessa da preventivo: 200 euro
- Contributo ammesso: 120 euro
- 80% della spesa ammessa: 160 euro
- Spesa rendicontata: 100 euro (quindi inferiore all'80% della spesa ammessa) → penalità
- Contributo al lordo della decurtazione: 60 euro (60% della spesa rendicontata)
- Penalità: decurtazione del 20% del contributo lordo: 12 euro
- Contributo al netto della decurtazione: 48 euro

15. Cause di forza maggiore – circostanze eccezionali

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it), per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In sede di presentazione della **Domanda di pagamento** Miele Nazionale, occorre inserire la causa di forza maggiore nell'apposito Quadro B, come indicato nel Manuale utente per la domanda di pagamento – sezione 2.2.5 “Modifica Interventi eseguiti.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 20 delle Istruzioni Operative 79/2023 e s.m.i. di AGEA OP.

16. Controlli in loco e sulle dichiarazioni

Le Istruzioni Operative AGEA n. 79 del 31 luglio 2023, in applicazione della normativa unionale e del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022 e s.m.i., hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

In aggiunta, per le domande presentate dalle forme associate, è previsto un controllo pari al 5% dei soci assegnatari.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali. Si precisa, altresì,

che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che ripresenteranno una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificata la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

17. Controlli ex post (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia delle irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

18. Ricorsi

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

19. Regolarità contributiva

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

20. Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000,00.

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale;
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.).

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

21. Recupero somme indebitamente percepite

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 – art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero. La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

22. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977>

- del Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 278467- modifica DM 30 novembre 2022, n. 614768 Settore Apistico - PSN 2023/2027 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19754>.
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell’apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027.”
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/01/siste/00000363.htm>
- delle Istruzioni operative n. 79/2023 AGEA OP, scaricabili al link <https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-79-del-31-luglio-2023>